

# Ordinanza concernente l'ulteriore entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico

del 14 marzo 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 34 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007<sup>1</sup>  
sull'approvvigionamento elettrico,

*ordina:*

## **Articolo unico**

<sup>1</sup> La legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2009, fatti salvi i capoversi 2–6.

<sup>2</sup> Gli articoli 21 e 22 sono già entrati in vigore il 15 luglio 2007<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Gli articoli 1–6, 8–12, 13 capoverso 3 lettere a e c, 14–20, 23–34 nonché i numeri 1, 3 e 4 dell'allegato (modifica della legge sull'IVA, della legge sugli impianti elettrici e della legge sulle borse) sono già entrati in vigore il 1° gennaio 2008<sup>3</sup>.

<sup>4</sup> L'articolo 8 capoversi 1 (frase introduttiva) e 3 del numero 2 dell'allegato (modifica della legge sull'energia) entra in vigore il 1° aprile 2008.

<sup>5</sup> L'articolo 7a capoversi 2 e 3 del numero 2 dell'allegato (modifica della legge sull'energia) entra in vigore il 1° maggio 2008.

<sup>6</sup> Per gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b è applicabile l'articolo 34 capoverso 3 della legge sull'approvvigionamento elettrico, il quale recita: gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Nello stesso decreto saranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a.

14 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 734.7

<sup>2</sup> RU 2007 3425 3439

<sup>3</sup> RU 2007 6827, 2008 45

